



FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro

e

FIEG Federazione Italiana Editori Giornali, di seguito denominata "FIEG", con sede a Roma, via Piemonte 64, C.F. 80106950589, rappresentata dal Presidente, Maurizio Costa

ANCI e FIEG di seguito congiuntamente denominate le "Parti";

Premesso che

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;


- La FIEG rappresenta le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie nazionali di stampa. Alla FIEG aderiscono l'Associazione Stampatori Italiana Giornali e la Federazione delle Concessionarie di Pubblicità;

Tra i suoi scopi, previsti dallo Statuto, rientrano la tutela della libertà di informazione; la tutela dell'economicità delle aziende editrici quale condizione essenziale per l'esercizio della libertà di informazione; lo sviluppo della diffusione dei mezzi di comunicazione come strumenti di informazione e veicoli di pubblicità; la difesa dei diritti e degli interessi morali e materiali delle imprese associate;

La Federazione rappresenta le imprese del settore dell'editoria giornalistica presso le istituzioni politiche ed amministrative, le Commissioni preposte all'applicazione delle leggi di settore, i consigli di amministrazione degli enti assistenziali e previdenziali del settore (INPGI, Fondo Casella, Fondo Dirigenti) ed in tutti gli organismi il cui fine è connesso all'attività editoriale. Partecipa in qualità di socio alle attività di ADS, Audipress, IAP. Aderisce alla Fondazione Pubblicità Progresso;

In ambito internazionale, la FIEG aderisce alla European Newspaper Publishers' Association (ENPA), alla European Magazine Media Association (EMMA) e alla Worldwide Magazine Media Association (FIPP);

La Fieg stipula i contratti di lavoro del settore (giornalisti, poligrafici e dirigenti di aziende editrici e stampatrici di giornali); stipula e gestisce l'accordo nazionale per la rivendita della stampa quotidiana e periodica; presta consulenza legale per l'interpretazione e l'applicazione della normativa di interesse per il settore; elabora studi ed analisi sulle principali tendenze del

 2

mercato dell'editoria; assiste le associate in materia di vendita, distribuzione, trasporti e pubblicità;

- un ciclo economico depressivo ha generato un impoverimento visibile e non solo statistico delle Città in termini di servizi ai cittadini e non solo un danno economico alle imprese;
- i recenti dati sul settore dell'editoria, in particolare, indicano con evidenza la crisi profonda che sta attraversando l'editoria quotidiana e periodica;
- alla riduzione della rete di vendita tradizionale si è accompagnato un progressivo degrado del livello del servizio;
- il ruolo fondamentale delle edicole nella vendita dei giornali e periodici richiede di salvaguardare la rete esistente per numerosità e copertura, ammodernandola e potenziandola per avvicinare domanda e offerta e moltiplicare le occasioni di incontro tra le testate e il lettore;
- per garantire nuove fonti di reddito appare opportuno ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

(Obiettivi)

Le Parti ritengono indispensabile a tal fine:

- applicare con efficacia il principio di cooperazione;
- analizzare con attenzione l'impatto della vigente normativa di settore.




Articolo 3

(Attività)

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali, a partire dai comuni capoluogo di regione/provincia, affinché riducano considerevolmente i canoni delle edicole per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e affinché valutino la possibilità di introdurre agevolazioni per la riduzione dell'onere da imposte immobiliari sulle unità sede di rivendite di giornali e per l'esenzione dall'imposta delle locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposti nei locali pubblici;
- sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali, a partire dai comuni capoluogo di regione/provincia, affinché promuovano sul loro territorio iniziative che ripensino la funzione delle edicole rendendole un "centro servizi al cittadino", consentendone la funzione di servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, e diano agli edicolanti la possibilità di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti ai cittadini e turisti (pagamento ticket, prenotazioni visite mediche, spedizioni e recapiti corrispondenza, eccetera), garantendo che la parte maggioritaria degli spazi del punto vendita sia comunque destinato all'esposizione e alla vendita della stampa;
- sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali a promuovere iniziative volte ad assicurare una presenza capillare dei punti vendita della stampa, anche nelle aree periferiche;
- sensibilizzare le amministrazioni comunali a individuare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia di concorrenza, criteri volti alla liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita con l'obiettivo di garantire la presenza di rivendite di giornali in ogni momento possibile;
- sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali, a partire dai comuni capoluogo di regione/provincia, a prevedere iniziative volte a riqualificare e ridefinire il ruolo e la funzione dei tradizionali punti vendita della stampa con politiche di sostegno per la ristrutturazione/sostituzione dei manufatti utilizzati per la vendita.



Articolo 4

Oltre a quanto indicato all'art. 3, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento degli scopi della presente intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

Articolo 5

Le Parti costituiranno, entro 30gg dalla firma della presente Protocollo, un Tavolo bilaterale costituito da due rappresentanti di ANCI e da due rappresentanti di FIEG che, con cadenza periodica da definire a cura del Tavolo stesso, valuterà le modalità delle iniziative di cui all'articolo 3 e ne verificherà l'andamento.

Articolo 6

Il presente Protocollo d'intesa non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.


Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà durata di anni tre (3).

Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata da spedire 60 giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

Roma, 2 ottobre 2017

Per ANCI



Antonio Decaro

Per FIEG



Maurizio Costa